

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 1741/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la decisione n. 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia** 1
- Regolamento (CE) n. 1742/1999 della Commissione, del 5 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 1743/1999 della Commissione, del 5 agosto 1999, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina 5
- Regolamento (CE) n. 1744/1999 della Commissione, del 5 agosto 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 6
- Regolamento (CE) n. 1745/1999 della Commissione, del 5 agosto 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 7
- Regolamento (CE) n. 1746/1999 della Commissione, del 5 agosto 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 9
- Regolamento (CE) n. 1747/1999 della Commissione, del 5 agosto 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999 11
- Regolamento (CE) n. 1748/1999 della Commissione, del 5 agosto 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999 12
- ★ **Direttiva 1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali ⁽¹⁾** 13

- ★ **Direttiva 1999/77/CE della Commissione, del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto) ⁽¹⁾** 18

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1999/538/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1999, che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e la Repubblica ceca ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2436]** 21

1999/539/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1999, che modifica la decisione 98/372/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e la Repubblica ceca ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2437]** 26

1999/540/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1999, che abroga la decisione 97/408/CE recante misure di protezione contro la peste suina classica nella Repubblica ceca ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2442]** 30

1999/541/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1999, relativa all'importazione di ovini e caprini dalla Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE della Commissione ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2433]** 31

1999/542/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2492]** 33

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1625/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1999 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98 (GU L 192 del 24.7.1999) 34

Rettifica del regolamento (CE) n. 1630/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare (GU L 194 del 27.7.1999) 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 1741/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 luglio 1999
che modifica la decisione n. 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti
transeuropee nel settore dell'energia

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che l'elenco indicativo dei progetti di interesse comune stabilito dalla decisione n. 1254/96/CE ⁽⁴⁾ deve essere aggiornato periodicamente in funzione dello sviluppo delle reti interconnesse nel settore dell'energia all'interno e all'esterno della Comunità e tenendo conto del processo di allargamento e, più in generale, del rafforzamento delle relazioni energetiche con i paesi terzi;
- (2) considerando che è necessario modificare la descrizione di alcuni progetti di interesse comune figuranti su questo elenco;
- (3) considerando che bisogna aggiungere nuovi progetti all'elenco,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco indicativo dei progetti di interesse comune figurante nell'allegato della decisione n. 1254/96/CE è modificato come segue:

- 1) I punti c 6, c 8, f 1, g 7 e h 11 sono modificati conformemente all'allegato 1 della presente decisione.
- 2) Sono inseriti i punti figuranti nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI

⁽¹⁾ GU C 320 del 17.10.1998, pag. 12 e

GU C 119 del 30.4.1999, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 101 del 12.4.1999, pag. 25.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 260). Decisione del Consiglio del 19 luglio 1999.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 147. Decisione modificata con decisione n. 1047/97/CE (GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 12).

ALLEGATO I

MODIFICHE DELL'ELENCO INDICATIVO DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

1. Il punto c 6 è sostituito dal seguente:
«c 6 Spagna: rafforzamento e sviluppo dei collegamenti interni.»
2. Il punto c 8 è sostituito dal seguente:
«c 8 Grecia: rafforzamento e sviluppo dei collegamenti interni.»
3. Il punto f 1 è sostituito dal seguente:
«f 1 Irlanda — Regno Unito: rafforzamento della capacità di trasporto del gas tra i due paesi.»
4. Il punto g 7 è sostituito dal seguente:
«g 7 Francia: sviluppo di impianti di deposito del gas in sotterraneo.»
5. Il punto h 11 è sostituito dal seguente:
«h 11 Russia — Ucraina — Moldova — Romania — Bulgaria — Grecia — Altri paesi balcanici: rafforzamento delle reti di trasporto del gas per garantire l'approvvigionamento, a partire dalle risorse russe, della nuova rete del gas in Grecia e in altri paesi balcanici.»

ALLEGATO II

PROGETTI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO INDICATIVO DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

1. «a 2 Irlanda — Regno Unito (Galles): raccordo mediante cavo sottomarino della rete dell'Irlanda alla rete del Regno Unito (Galles).»
2. «a 8 Regno Unito (Scozia): connessione delle isole Shetland mediante cavo sottomarino.»
3. «a 9 Grecia: raccordi tra le isole e tra le isole e la terraferma.»
4. «b 16 Danimarca — Germania: rafforzamento delle connessioni aeree tra i due paesi.»
5. «c 13 Regno Unito (Irlanda del Nord): rafforzamento delle connessioni interne nell'Irlanda del Nord, con riferimento alle interconnessioni con l'Irlanda.»
6. «f 13 Italia — Grecia — Altri paesi balcanici: costruzione di un gasdotto per l'approvvigionamento della Grecia e di altri paesi balcanici attraverso l'Italia meridionale.»
7. «f 14 Austria — Repubblica ceca: costruzione di gasdotti per collegare le reti dei due paesi.»
8. «f 16 Austria: interconnessione di reti del gas isolate.»
9. «f 17 Austria — Slovenia — Croazia: rafforzamento della capacità di trasporto del gas tra i tre paesi.»
10. «g 6 Germania: sviluppo di un impianto di deposito del gas in sotterraneo.»
11. «g 14 Italia: costruzione di un terminale GNL offshore.»
12. «g 15 Regno Unito: sviluppo di impianti di deposito del gas in sotterraneo.»
13. «h 10 Paesi del mar Caspio — Comunità europea: costruzione di nuovi gasdotti per consentire l'approvvigionamento della Comunità europea a partire dalle risorse dei paesi del Mar Caspio.»
14. «h 15 Paesi Bassi — Germania — Svizzera — Italia: aumento della capacità di trasporto del gasdotto TENP dai Paesi Bassi attraverso la Germania fino in Italia.»
15. «h 16 Belgio — Francia — Svizzera — Italia: aumento della capacità di trasporto del gas dall'Europa nordoccidentale attraverso la Francia fino in Italia.»
16. «h 17 Danimarca — Polonia: costruzione di un gasdotto dalla Danimarca alla Polonia.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1742/1999 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

- (2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	42,2
	999	42,2
0805 30 10	388	61,4
	524	91,2
	528	65,2
	999	72,6
0806 10 10	052	92,4
	388	132,7
	512	28,9
	600	75,3
	624	132,1
	999	92,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	67,0
	400	53,9
	508	76,9
	512	54,4
	524	48,2
	528	36,2
	800	183,3
	804	86,6
	999	75,8
	052	87,8
0808 20 50	388	71,5
	512	70,0
	528	81,0
	999	77,6
0809 20 95	052	181,8
	400	223,0
	616	250,7
	999	218,5
0809 30 10, 0809 30 90	052	66,7
	999	66,7
0809 40 05	064	52,6
	999	52,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1743/1999 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 1999
concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1040/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

- (1) considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 ⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;
- (2) considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1040/1999 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;
- (3) considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 2

agosto 1999 superano il quantitativo massimo mensile menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di agosto 1999; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 2 agosto 1999 e anteriormente al 1° settembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 5 agosto 1999, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 2 agosto 1999 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza del 0,9049 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 2 agosto 1999 e anteriormente al 1° settembre 1999 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 127 del 21.5.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1744/1999 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1304/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- (2) considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le pesche e pesche noci i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tale superamento pregiudiche-

rebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

- (3) considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le pesche e pesche noci esportate dopo il 5 agosto 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1304/1999 per le pesche e pesche noci la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 5 agosto e prima del 16 settembre 1999, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1745/1999 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;
- (3) considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

- (4) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;
- (5) considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;
- (6) considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;
- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	41,50
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	39,00
1001 90 99 9000	03	20,50	1101 00 15 9150	01	36,00
	02	0	1101 00 15 9170	01	33,25
1002 00 00 9000	01	—	1101 00 15 9180	01	31,00
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 90 9000	03	30,00	1101 00 90 9000	—	—
	02	0	1102 10 00 9500	01	67,00
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9200	01	0 ⁽²⁾
1005 90 00 9000	01	—	1103 11 10 9400	01	0 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 10 9900	—	—
1008 20 00 9000	—	—	1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
			1103 11 90 9800	—	—

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1746/1999 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 1999
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

(1) considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

(3) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

(4) considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

(5) considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1	6° term. 2
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	-6,00	-8,50	-10,00	—	—
1002 00 00 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	-8,00	-11,50	-13,50	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	-8,00	-11,50	-13,50	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	-8,00	-11,50	-13,50	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	-8,00	-11,50	-13,50	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	-8,00	-11,50	-13,50	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	01	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Stati Uniti, Canada e Messico.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1747/1999 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 luglio al 5 agosto 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 39,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1748/1999 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 luglio al 5 agosto 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 30,51 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

DIRETTIVA 1999/76/CE DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1999****che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 2,

- (1) considerando che la direttiva 70/373/CEE prevede che i controlli ufficiali degli alimenti per animali volti a costatare l'osservanza delle condizioni prescritte in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti la qualità e la composizione degli alimenti per animali siano effettuati secondo metodi comunitari di prelievo di campioni e di analisi;
- (2) considerando che la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione ⁽³⁾ prescrive che il contenuto di lasalocid sodico deve essere indicato nell'etichettatura allorché tali sostanze sono aggiunte alle premiscele e agli alimenti per animali;
- (3) considerando che ai fini dei necessari controlli è necessario stabilire metodi comunitari di analisi;
- (4) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prescrivono che le analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali e delle premiscele, per

quanto riguarda il loro contenuto di lasalocid, siano effettuate secondo il metodo descritto nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le misure a partire dal 1° febbraio 2000.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.**Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2.⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.⁽³⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 20.

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEL LASALOCID SODICO

Sale sodico di un acido monocarbossilico polietere prodotto da *Streptomyces lasaliensis*

1. Finalità e campo d'applicazione

Il presente metodo serve per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali e nelle premiscele. Il limite di rivelazione è di 5 mg/kg, il limite di determinazione è di 30 mg/kg.

2. Principio

Il lasalocid sodico viene estratto dal campione in metanolo acidificato e viene determinato per cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni (HPLC) a fase inversa, impiegando un rivelatore spettrofluorimetrico.

3. Reattivi

3.1. Fosfato biacido di potassio ($\text{KH}_2\text{P}_2\text{O}_4$)

3.2. Acido ortofosforico, w = 85 %

3.3. Soluzione di acido ortofosforico, $\sigma = 20$ %

Diluire con acqua 23,5 ml di acido ortofosforico (3.2) e portare a 100 ml

3.4. 6-metil-2-eptilammina (1,5-dimetilesilammina), w = 99 %

3.5. Metanolo, qualità per HPLC

3.6. Acido cloridrico, ρ_{20} 1,19 g/ml

3.7. Soluzione tampone fosfato, c = 0,01 mol/l

In 500 ml di acqua (3.11) sciogliere 1,36 g di $\text{KH}_2\text{P}_2\text{O}_4$ (3.1), aggiungere 3,5 ml di acido ortofosforico (3.2) e 10,0 ml di 6-metil-2-eptilammina (3.4). Portare il pH a 4,0 con soluzione di acido ortofosforico (3.3) e diluire a 1 000 ml con acqua (3.11).

3.8. Metanolo acidificato

Trasferire 5,0 ml di acido cloridrico (3.6) in un matraccio tarato da 1 000 ml, portare a volume con metanolo (3.5) e mescolare. Questa soluzione deve essere preparata estemporaneamente prima dell'uso.

3.9. Fase mobile per HPLC, soluzione tampone fosfato-metanolo 5 + 95 (V + V)

Mescolare 5 ml di soluzione tampone fosfato (3.7) con 95 ml di metanolo (3.5)

3.10. Sostanza di riferimento lasalocid sodico, di purezza garantita, $\text{C}_{34}\text{H}_{53}\text{O}_8\text{Na}$ (sale sodico di un acido monocarbossilico polietere prodotto da *Streptomyces lasaliensis*), E763

3.10.1. Soluzione madre di riserva di lasalocid sodico, 500 µg/ml

In un matraccio tarato da 100 ml, pesare (a meno di 0,1 mg) 50 mg di lasalocid sodico (3.10), sciogliere in metanolo acidificato (3.8), portare a volume con lo stesso solvente e mescolare. Questa soluzione deve essere preparata estemporaneamente prima dell'uso.

3.10.2. Soluzione madre intermedia di lasalocid sodico, 50 µg/ml

In un matraccio tarato da 100 ml, pipettare 10,0 ml di soluzione madre di riserva (3.10.1), portare a volume con metanolo acidificato (3.8) e mescolare. Questa soluzione deve essere preparata estemporaneamente prima dell'uso.

3.10.3. Soluzioni di taratura

In una serie di matracci tarati da 50 ml trasferire 1,0 ml, 2,0 ml, 4,0 ml, 5,0 ml e 10,0 ml di soluzione madre intermedia (3.10.2). Portare a volume con metanolo acidificato (3.8) e mescolare. Queste soluzioni corrispondono a 1,0 µg, 2,0 µg, 4,0 µg, 5,0 µg e 10,0 µg di lasalocid sodico per ml, rispettivamente. Esse vanno preparate estemporaneamente prima dell'uso.

3.11. Acqua, qualità per HPLC

4. Apparecchiature

- 4.1. Bagno ad ultrasuoni (o bagno con agitatore in acqua), con sistema di termoregolazione
- 4.2. Filtri a membrana, 0,45 µm
- 4.3. Apparecchiatura HPLC con sistema di iniezione adeguato per volumi da 20 µl
- 4.3.1. Colonna analitica da 125 mm × 4 mm, a fase inversa C 18, riempimento 5 µm, o equivalente
- 4.3.2. Spettrofluorimetro con regolazione a lunghezza d'onda variabile di lunghezze d'onda di eccitazione e di emissione

5. Modo di operare**5.1. Generalità****5.1.1. «Bianco»**

Per eseguire la prova di recupero (5.1.2) è necessario disporre di un mangime di riferimento («bianco»), nel quale dev'essere verificata l'assenza di lasalocid sodico e di sostanze capaci di interferire. L'analisi non deve evidenziare la presenza di quantità rivelabili di lasalocid sodico o di sostanze capaci di interferire.

5.1.2. Prova di recupero

Deve essere eseguita una prova di recupero analizzando il «bianco» addizionato di una quantità di lasalocid sodico analoga a quella presente nel campione. Per portare il bianco addizionato al livello di 100 mg/kg, trasferire 10,0 ml della soluzione madre di riserva (3.10.1) in un matraccio conico da 250 ml e far evaporare la soluzione a circa 0,5 ml. Aggiungere 50 g del bianco, mescolare il tutto e attendere per 10 minuti, agitando più volte, prima di procedere all'estrazione (5.2).

Se non fosse disponibile un «bianco» di tipo simile a quello del campione (cfr. 5.1.1), la prova di recupero può essere eseguita col metodo di addizione della sostanza di riferimento. In questo caso, un'aliquota del campione da analizzare viene addizionata di una quantità nota di lasalocid sodico, analoga a quella già presente. Quest'aliquota viene analizzata insieme ad una del campione non addizionato, e il recupero può essere calcolato per differenza.

5.2. Estrazione**5.2.1. Alimenti per animali**

In una beuta da 250 ml con tappo, pesare (a meno di 0,01 g) da 5 g a 10 g del campione. Aggiungere con pipetta 100,0 ml di metanolo acidificato (3.8). Chiudere in modo approssimato e roteare per disperdere. Collocare la beuta in un bagno ad ultrasuoni (4.1) a circa 40 °C per 20 minuti; quindi toglierla e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente. Lasciare riposare per circa un'ora finché la sostanza in sospensione si sia depositata; filtrare un'aliquota con filtro a membrana da 0,45 µm (4.2) in un contenitore adeguato. Procedere alla determinazione HPLC (5.3).

5.2.2. Premiscele

In un matraccio tarato, pesare (a meno di 0,001 g) circa 2 g di premiscela non miscelata. Aggiungere 100,0 ml di metanolo acidificato (3.8) e scuotere per disperdere. Collocare il matraccio in un bagno ad ultrasuoni (4.1) a circa 40 °C per 20 minuti; quindi toglierlo e lasciare raffreddare a temperatura ambiente. Diluire sino alla tacca con metanolo acidificato (3.8) e mescolare accuratamente. Lasciare riposare per un'ora finché la sostanza in sospensione si sia depositata; filtrare successivamente un'aliquota con filtro a membrana da 0,45 µm (4.2). Diluire un volume adeguato di filtrato chiaro con metanolo acidificato (3.8) ottenendo così una soluzione di prova finale contenente circa 4 µg/ml di lasalocid sodico. Procedere alla determinazione HPLC (5.3).

5.3. Determinazione HPLC**5.3.1. Parametri**

Le seguenti condizioni vengono proposte a titolo di orientamento; è possibile operare in condizioni diverse, purché si ottengano risultati equivalenti.

Colonna analitica (4.3.1):	125 mm × 4 mm, a fase inversa C18, riempimento 5 µm o equivalente
Fase mobile (3.9):	miscela di soluzione tampone fosfato (3.7) e metanolo (3.5), 5 + 95 (V + V)
Velocità di efflusso:	1,2 ml/min
Lunghezze d'onda di rivelazione:	
— Eccitazione:	310 nm
— Emissione:	419 nm
Volume di iniezione:	20 µl

Verificare la stabilità del sistema cromatografico iniettando più volte la soluzione di taratura (3.10.3) contenente 4,0 µg/ml, fino a costanza delle altezze (o delle aree) delle cuspidi e dei tempi di ritenzione.

5.3.2. Curva di taratura

Iniettare più volte ciascuna soluzione di taratura (3.10.3) varie volte, e determinare le altezze (le superfici) medie delle cuspidi per ciascuna concentrazione. Tracciare la curva di taratura, riportando in ordinata le altezze (le superfici) medie delle cuspidi e in ascissa le corrispondenti concentrazioni, espresse in µg/ml.

5.3.3. Soluzione del campione

Iniettare più volte gli estratti dei campioni di 5.2.1 o 5.2.2, impiegando lo stesso volume di quello prelevato per le soluzioni di taratura e determinare le altezze (le superfici) medie delle cuspidi del lasalocid sodico.

6. Calcolo dei risultati

Partendo dall'altezza media di cuspidi (superficie) ottenuta per iniezione della soluzione del campione (5.3.3), determinare la concentrazione del lasalocid sodico (µg/ml), riportandosi alla curva di taratura.

6.1. Alimenti per animali

Il contenuto w di lasalocid sodico nel campione, espresso in mg/kg, è dato dalla seguente formula:

$$w = \frac{\beta \cdot V_1}{m} \text{ [mg/kg]}$$

dove:

β = concentrazione di lasalocid sodico nella soluzione del campione (5.2.1), in µg/ml

V_1 = volume dell'estratto del campione secondo 5.2.1 (cioè: 100), in ml

m = massa dell'aliquota analizzata in g

6.2. Premiscele

Il contenuto w di lasalocid sodico nel campione, espresso in mg/kg, è dato dalla seguente formula:

$$w = \frac{\beta \cdot V_2 \cdot f}{m} \text{ [mg/kg]}$$

dove:

β = concentrazione di lasalocid sodico nella soluzione del campione (5.2.2), in µg/ml

V_2 = volume dell'estratto del campione secondo 5.2.2 (cioè: 250), in ml

f = fattore di diluizione secondo 5.2.2

m = massa dell'aliquota analizzata in g

7. Convalida dei risultati

7.1. Identità

I metodi basati sulla spettrofluorimetria sono meno soggetti ad interferenza di quelli in cui si fa ricorso alla rivelazione UV. L'identità dell'analita può essere confermata mediante co-cromatografia.

7.1.1. Co-cromatografia

Ad un estratto del campione (5.2.1 o 5.2.2) viene aggiunto un quantitativo adeguato della soluzione di taratura (3.10.3). Il quantitativo di lasalocid sodico aggiunto deve essere analogo a quello di lasalocid sodico trovato nell'estratto del campione. Deve essere aumentata soltanto l'altezza della cuspidi del lasalocid sodico tenendo conto della quantità di lasalocid aggiunto e della diluizione dell'estratto. La larghezza della cuspidi a metà altezza non deve differire di oltre $\pm 10\%$ della larghezza iniziale della cuspidi prodotta dall'estratto del campione non addizionato.

7.2. Ripetibilità

La differenza fra i risultati di due determinazioni in parallelo, effettuate sullo stesso campione, non deve superare:

— il 15 % del valore più elevato per i contenuti di lasalocid sodico compresi fra 30 mg/kg e 100 mg/kg;

— 15 mg/kg per contenuti di lasalocid sodico compresi fra 100 mg/kg e 200 mg/kg;

— il 7,5 % del valore più elevato per i contenuti di lasalocid sodico oltre 200 mg/kg.

7.3. Ricupero

Per il campione addizionato (bianco) di mangime, il recupero non deve essere inferiore all'80 %. Per i campioni addizionati di premiscela, il recupero non deve essere inferiore al 90 %.

8. Risultati di uno studio collaborativo

È stato organizzato uno studio collaborativo⁽¹⁾ in cui sono stati analizzati 2 premiscele (campioni 1 e 2) e 5 mangimi (campioni 3-7) da 12 laboratori. Su ciascun campione sono state eseguite analisi in doppio. I risultati sono riportati nella tabella che segue:

⁽¹⁾ Analyst, 1995, 120, 2175-2180.

	Campione 1 Polli premiscela	Campione 2 Tacchini premiscela	Campione 3 Tacchini pellets	Campione 4 Polli granuli	Campione 5 Tacchini mangime	Campione 6 Pollame mangime A	Campione 7 Pollame mangime B
L	12	12	12	12	12	12	12
N	23	23	23	23	23	23	23
Media (mg/kg)	5 050	16 200	76,5	78,4	92,9	48,3	32,6
S _r (mg/kg)	107	408	1,71	2,23	2,27	1,93	1,75
CV _r [%]	2,12	2,52	2,24	2,84	2,44	4,00	5,37
S _R (mg/kg)	286	883	3,85	7,32	5,29	3,47	3,49
CV _R [%]	5,66	5,45	5,03	9,34	5,69	7,18	10,70
Contenuto nominale (mg/kg)	5 000*	16 000*	80*	105*	120*	50*	35*

L= numero di laboratori.

N= numero di valori singoli.

S_r: deviazione standard della ripetibilità.

S_R: deviazione standard della riproducibilità.

CV_r: coefficiente di variazione della ripetibilità.

CV_R: coefficiente di variazione della riproducibilità.

* Contenuto dichiarato dal fabbricante.

* Mangime preparato nel laboratorio.

DIRETTIVA 1999/77/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1999**

che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

agli effetti sulla salute dell'amianto crisotilo e dei suoi sostituti;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

(6) considerando che per la maggior parte delle restanti applicazioni dell'amianto crisotilo sono ora disponibili prodotti sostitutivi o alternativi che sono considerati come non cancerogeni e meno pericolosi;

(7) considerando che non è ancora stato individuato un livello massimo di esposizione sotto il quale l'amianto crisotilo non presenta rischi cancerogeni;

(1) considerando che l'uso dell'amianto e dei prodotti che lo contengono può, liberando le fibre, provocare asbestosi, mesotelioma e cancro ai polmoni; che, di conseguenza, l'immissione sul mercato e l'uso dell'amianto devono essere limitati nel modo più rigoroso possibile;

(8) considerando che è estremamente difficile controllare l'esposizione dei lavoratori e di altri utilizzatori di prodotti contenenti amianto e che questa esposizione può, a intermittenza, superare ampiamente gli attuali valori limite; che questo tipo di esposizione presenta attualmente i maggiori rischi di insorgenza di malattie connesse con l'amianto;

(2) considerando che la direttiva 83/478/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, recante quinta modifica della direttiva 76/769/CEE, dispone il divieto di immissione sul mercato e di uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono, salvo tre possibili eccezioni; che la stessa direttiva ha introdotto disposizioni di etichettatura obbligatoria per tutti i prodotti contenenti fibre di amianto;

(9) considerando che un metodo efficace per proteggere la salute umana è di vietare l'uso di fibre di amianto crisotilo e dei prodotti che le contengono;

(3) considerando che la direttiva 85/610/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, recante settima modifica della direttiva 76/769/CEE, stabilisce che l'immissione sul mercato e l'uso delle fibre di amianto sono vietate nella fabbricazione di giocattoli, materiali o preparati destinati ad essere applicati a spruzzo, prodotti finiti sotto forma di polvere venduti al dettaglio al pubblico, articoli per fumatori, vagli catalitici, pitture e vernici;

(10) considerando che le conoscenze scientifiche sull'amianto e sui suoi sostituti sono in continuo sviluppo; che la Commissione europea chiederà pertanto al comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente di intraprendere entro il 1° gennaio 2003 un esame di tutti i nuovi dati scientifici concernenti i rischi per la salute presentati dall'amianto crisotilo e dai suoi sostituti; che questo esame terrà conto degli altri aspetti della presente direttiva, in particolare delle deroghe, alla luce del progresso tecnico; che, se necessario, la Commissione proporrà le opportune modifiche legislative;

(4) considerando che la direttiva 91/659/CEE della Commissione ⁽⁶⁾, che adegua al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE, stabilisce che tutte le varietà di fibre di amianto anfibolo e i prodotti che le contengono non siano più immessi sul mercato e usati; che la stessa direttiva stabilisce che le fibre di amianto crisotilo e i prodotti che le contengono non siano più immessi sul mercato e usati in quattordici categorie di prodotti;

(11) considerando che è necessario un periodo di adattamento per sopprimere progressivamente la commercializzazione e l'uso dell'amianto crisotilo e dei prodotti che lo contengono; che questo periodo deve essere più lungo per i diaframmi utilizzati nei processi di elettrolisi degli impianti esistenti in quanto il rischio di esposizione è estremamente basso ed è necessario disporre di più tempo per creare alternative adeguate a questa applicazione critica dal punto di vista della sicurezza; che la Commissione riesaminerà questa deroga anteriormente al 1° gennaio 2008, previa consultazione del comitato sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente;

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 87.

⁽³⁾ GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 263 del 24.9.1983, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 363 del 31.12.1991, pag. 36.

- (12) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ che stabilisce requisiti minimi per la protezione dei lavoratori e le direttive particolari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro ⁽²⁾, come modificata dalla direttiva 97/42/CE ⁽³⁾;
- (13) considerando che la direttiva 91/382/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, fissa un quadro di controllo delle attività che implicano un'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto;
- (14) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 98/12/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
- (15) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico come specificato nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva e fino al 1° gennaio 2005, gli Stati membri non possono autorizzare l'introduzione di nuove applicazioni di amianto crisotilo sul loro territorio.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 179 dell'8.7.1997, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 81 del 18.3.1998, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, il punto 6 è sostituito dal punto seguente:

«6.1. Crocidolite, CAS n. 12001-28-4 Amosite, CAS n. 12172-73-5 Antofillite, CAS n. 77536-67-5 Actinolite, CAS n. 77536-66-4 Tremolite, CAS n. 77536-68-6	6.1. L'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e dei prodotti contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.
6.2. Crisotilo, CAS n. 12001-29-5	6.2. L'immissione sul mercato e l'uso di questa fibra e dei prodotti contenenti tale fibra intenzionalmente aggiunta sono vietati. Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per i diaframmi destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituiti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. La Commissione riesamina questa deroga entro il 1° gennaio 2008. L'uso di prodotti contenenti le fibre di amianto di cui ai punti 6.1 e 6.2 e che sono già installati e/o in servizio prima della data di attuazione della direttiva 1999/77/CE nello Stato membro in questione, è autorizzato fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute, vietare sul loro territorio l'uso di tali prodotti prima della data della loro eliminazione o fine della vita utile. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e di prodotti che contenenti tali fibre, autorizzati conformemente alle deroghe suddette, possono essere consentiti soltanto se i prodotti recano un'etichetta conformemente al disposto dell'allegato II della direttiva 76/769/CEE.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1999

che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e la Repubblica ceca

[notificata con il numero C(1999) 2436]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/538/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

(1) considerando che, a seguito delle misure adottate dalle autorità di Bulgaria per impedire la diffusione dell'afta epizootica, tale paese è stato regionalizzato con la decisione 96/730/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/373/CE ⁽⁴⁾;

(2) considerando che, a norma della decisione 98/371/CE, del 29 maggio 1998, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 98/546/CE ⁽⁶⁾, è vietata l'importazione di carni fresche di bovini, ovini e caprini da sei province della Bulgaria;

(3) considerando che la situazione zoosanitaria in Bulgaria è migliorata e che da due anni il paese è indenne dall'afta epizootica;

(4) considerando che una recente missione veterinaria della Commissione ha appurato che i servizi veterinari della Bulgaria controllano efficacemente l'intero territorio e che è pertanto possibile abolire il divieto di importazione di carni fresche delle specie bovina, ovina e caprina per le restanti sei province della Bulgaria;

(5) considerando che si ritiene necessario mantenere la restrizione per il territorio bulgaro che comprende il corridoio di venti chilometri lungo il confine con la Turchia;

(6) considerando che la peste suina classica è tuttora presente nella popolazione di suini selvatici di alcune zone della Repubblica ceca;

(7) considerando che tale situazione potrebbe mettere in pericolo gli allevamenti della Comunità europea;

(8) considerando che occorre pertanto modificare le condizioni d'importazione di carni fresche della specie suina da alcune zone della Repubblica ceca, per tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica;

(9) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 331 del 20.12.1996, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 260 del 23.9.1998, pag. 15.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/371/CE è modificata come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Delimitazione dei territori di alcuni paesi europei ai fini della certificazione veterinaria di polizia sanitaria

Paese	Codice	Versione	Delimitazione del territorio
Albania	AL	1/98	Tutto il paese
Bosnia-Erzegovina	BA	1/98	Tutto il paese
Bulgaria	BG	1/98	Tutto il paese
	BG-1	1/98	Province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv, Smolian, Pasardijk, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin
	BG-2	1/99	Province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo e Kardjali, escluso il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia
	BG-3	1/99	Il corridoio della larghezza di 20 km lunto il confine con la Turchia
Bielorussia	BY	1/98	Tutto il paese
Repubblica ceca	CZ	1/98	Tutto il paese
	CZ-1	1/99	Tutto il paese escluse le province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlin e Vsetín
	CZ-2	1/99	Province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlin e Vsetín
Estonia	EE	1/98	Tutto il paese
Repubblica federale di Jugoslavia	YU	1/98	Tutto il paese
	YU-1	1/98	La Repubblica federale di Jugoslavia esclusa la regione del Kosovo-Metohija
	YU-2	1/98	La regione del Kosovo-Metohija
Croazia	HR	1/98	Tutto il paese
Ungheria	HU	1/98	Tutto il paese
Lituania	LT	1/98	Tutto il paese
Lettonia	LV	1/98	Tutto il paese
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia	807	1/98	Tutto il paese
Polonia	PL	1/98	Tutto il paese
Romania	RO	1/98	Tutto il paese
Russia	RU	1/98	Tutto il paese
Slovenia	SI	1/98	Tutto il paese
Repubblica slovacca	SK	1/98	Tutto il paese

ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI RICHIESTI

CARNI FRESCHE

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/capriani		Solipedi		
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	
Albania ⁽³⁾	AL	—		—		—		—	—	—
Bosnia-Erzegovina ⁽³⁾	BA	—		—		—		—	—	—
Bulgaria	BG	—		—		—		D	—	E
	BG-1	A		—		C		D	—	E
	BG-2	A		—		C		D	—	E
	BG-3	—		—		—		D	—	E
Bielorussia	BY	—		—		—		—	—	E
Repubblica Ceca	CZ	A		B		C		D	—	E
	CZ-1	A		B		C		D	—	E
	CZ-2	A		B		C		D	—	E
Estonia ⁽³⁾	EE	—		—		—		—	—	E
Repubblica federale di Jugoslavia	YU	—		—		—		D	—	E
	YU-1	A		—		C		D	—	E
	YU-2	—		—		—		D	—	E
Croazia	HR	A		—		C		D	—	E
Ungheria	HU	A		B		C		D	—	E
Lituania ⁽³⁾	LT	—		—		—		—	—	E
Lettonia ⁽³⁾	LV	—		—		—		—	—	E
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia	807	—		—		—		D	—	E

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/caprini		Solipedi		
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	
Polonia	PL	A		—		C		D	—	E
Romania	RO	A		—		C		D	—	E
Russia ⁽³⁾	RU	—		—		—		—	—	E
Slovenia	SI	A		—		C		D	—	E
Repubblica Slovacca	SK	A		—		C		D	—	E

⁽¹⁾ MC: Modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, . .) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III della decisione 98/371/CE, da utilizzare per ciascun prodotto e origine conformemente al disposto dell'articolo 2 della presente decisione. Il trattino «—» indica che non sono consentite importazioni.

⁽²⁾ GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d, . .) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che deve fornire il paese esportatore conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V dei modelli certificato riportati nell'allegato III.

⁽³⁾ Le importazioni di carni fresche destinate al consumo umano non sono consentite se non è stato approvato dalla Commissione europea un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1999

che modifica la decisione 98/372/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e la Repubblica ceca

[notificata con il numero C(1999) 2437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/539/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 7,

(1) considerando che, a seguito delle misure adottate dalle autorità di Bulgaria per impedire la diffusione di un focolaio di afta epizootica, tale paese è stato regionalizzato con la decisione 96/730/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria nonché abrogazione della decisione 96/643/CE ⁽³⁾, modificato da ultimo dalla decisione 98/373/CE ⁽⁴⁾;

(2) considerando che, a norma della decisione 98/372/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 98/505/CE ⁽⁶⁾, è vietata l'importazione di bovini da sei province della Bulgaria;

(3) considerando che la situazione zoosanitaria in Bulgaria è migliorata e che da due anni il paese è indenne dall'afta epizootica;

(4) considerando che una recente missione veterinaria della Commissione ha appurato che i servizi veterinari della Bulgaria controllano efficacemente l'intero territorio e che è pertanto possibile abolire il divieto per le restanti sei province della Bulgaria;

(5) considerando che si ritiene necessario mantenere la restrizione per il territorio bulgaro che comprende il corridoio di venti chilometri lungo il confine con la Turchia;

(6) considerando che si ritiene ancora necessario subordinare l'importazione di bovini a una quarantena precedente l'importazione, quale garanzia supplementare, nei termini di cui all'allegato IV della decisione 98/372/CE;

(7) considerando che la peste suina classica è tuttora presente nella popolazione di suini selvatici di alcune zone della Repubblica ceca;

(8) considerando che tale situazione potrebbe mettere in pericolo gli allevamenti della Comunità europea;

(9) considerando che occorre pertanto modificare le condizioni d'importazione di animali vivi della specie suina da alcune zone della Repubblica ceca, per tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica;

(10) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/372/CE è modificata come segue:

1. l'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione;
2. l'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽³⁾ GU L 331 del 20.12.1996, pag. 49.⁽⁴⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62.⁽⁵⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34.⁽⁶⁾ GU L 226 del 13.8.1998, pag. 50.

ALLEGATO I

Delimitazione dei territori di alcuni paesi europei ai fini della certificazione veterinaria di polizia sanitaria

Paese	Codice	Versione	Delimitazione del territorio
Albania	AL	1/98	Tutto il paese
Bosnia-Eerzegovina	BA	1/98	Tutto il paese
Bulgaria	BG	1/98	Tutto il paese
	BG-1	1/98	Province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv, Smolian, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin
	BG-2	1/99	Province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starzagora, Hasskovo e Kardjali, escluso il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia
	BG-3	1/99	Il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia
Bielorussia	BY	1/98	Tutto il paese
Repubblica ceca	CZ	1/98	Tutto il paese
	CZ-1	1/99	Tutto il paese escluse le province di Kroměříž Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště Zlín et Vsetín
	CZ-2	1/99	Province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín
Estonia	EE	1/98	Tutto il paese
Repubblica federale di Jugoslavia	YU	1/98	Tutto il paese
	YU-1	1/98	La Repubblica federale di Jugoslava esclusa la regione del Kosovo-Metohija
	YU-2	1/98	La regione del Kosovo-Metohija
Croazia	HR	1/98	Tutto il paese
Ungheria	HU	1/98	Tutto il paese
Lituania	LT	1/98	Tutto il paese
Lettonia	LV	1/98	Tutto il paese
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia	807	1/98	Tutto il paese
Polonia	PL	1/98	Tutto il paese
Romania	RO	1/98	Tutto il paese
Russia	RU	1/98	Tutto il paese
Slovenia	SI	1/98	Tutto il paese
Repubblica slovacca	SK	1/98	Tutto il paese

ALLEGATO II

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE

ANIMALI VIVI

Paese	Codice	Bovini				Suini			
		Allevamento/Produzione		Macello		Allevamento/Produzione		Macello	
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾
Albania ⁽³⁾	AL	—		—		—		—	
Bosnia-Erzegovina ⁽³⁾	BA	—		—		—		—	
Bulgaria	BG	—		—		—		—	
	BG-1	A		B		—		—	
	BG-2	A	c	B	c	—		—	
	BG-3	—		—		—		—	
Bielorussia ⁽³⁾	BY	—		—		—		—	
Repubblica ceca	CZ	A		B		—		—	
	CZ-1	A		B		C		D	
	CZ-2	A		B		—		—	
Estonia ⁽³⁾	EE	A ⁽³⁾		B ⁽³⁾		—		—	
Repubblica federale di Jugoslavia	YU	—		—		—		—	
	YU-1	—		—		—		—	
	YU-2	—		—		—		—	
Croazia	HR	A	d	B		—		—	
Ungheria	HU	A		B		C		D	
Lituania ⁽³⁾	LT	A ⁽³⁾		B ⁽³⁾		—		—	
Lettonia ⁽³⁾	LV	A ⁽³⁾		B ⁽³⁾		—		—	
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	807	—		—		—		—	

Paese	Codice	Bovini				Suini			
		Allevamento/Produzione		Macello		Allevamento/Produzione		Macello	
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾
Polonia	PL	A		B		—		—	
Romania	RO	A		B		—		—	
Russia ⁽³⁾	RU	—		—		—		—	
Slovenia	SI	A		B		—		—	
Repubblica slovacca	SK	A		B		—		—	

⁽¹⁾ MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, ...) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III, da utilizzare per ciascun prodotto e origine conformemente al disposto dell'articolo 2 della decisione 98/372/CE. Il trattino «—» indica che non sono consentite importazioni.

⁽²⁾ GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d, ...) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che deve fornire il paese esportatore conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione VI dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

⁽³⁾ Non sono consentite importazioni di animali domestici delle specie bovina e suina se non è stato approvato dalla Commissione europea un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1999

che abroga la decisione 97/408/CE recante misure di protezione contro la peste suina classica nella Repubblica ceca*[notificata con il numero C(1999) 2442]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/540/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

- (1) considerando che nel 1997 è stata confermata la presenza della peste suina classica in allevamenti di suini domestici di alcune zone della Repubblica ceca;
- (2) considerando che la Commissione ha adottato, come clausola di salvaguardia, la decisione 97/408/CE, del 25 giugno 1997, recante misure di protezione contro la peste suina classica nella Repubblica ceca ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 98/507/CE ⁽⁵⁾ per tener conto dell'andamento della situazione epidemiologica;
- (3) considerando che le condizioni relative all'importazione di carni fresche e animali vivi della specie suina dalla Repubblica ceca sono stabilite dalle decisioni della Commissione 98/371/CE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/538/CEE ⁽⁷⁾ e 98/372/CE ⁽⁸⁾, modificata

da ultimo dalla decisione 1999/539/CE ⁽⁹⁾; che tali decisioni tengono conto della situazione della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici di alcune zone della Repubblica ceca;

- (4) considerando che, a seguito dell'andamento favorevole della situazione epidemiologica della peste suina classica negli allevamenti di suini domestici, la decisione 97/408/CE deve essere abrogata;
- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/408/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 170 del 28.6.1997, pag. 58.⁽⁵⁾ GU L 226 del 13.8.1998, pag. 59.⁽⁶⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.⁽⁷⁾ Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁸⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34.⁽⁹⁾ Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1999

relativa all'importazione di ovini e caprini dalla Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE della Commissione

[notificata con il numero C(1999) 2433]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/541/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, 6 e 7,

(1) considerando che la direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

(2) considerando che la decisione 93/198/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/231/CE ⁽⁵⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina;

(3) considerando che la decisione 97/232/CE della Commissione ⁽⁶⁾, stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini;

(4) considerando che tali elenchi possono essere modificati in qualsiasi momento per tener conto di nuove informazioni o dell'evolvere della situazione;

(5) considerando che una recente missione veterinaria della Commissione ha appurato che i servizi veterinari della Bulgaria controllano efficacemente l'intero territorio;

(6) considerando che dal settembre 1996 non sono stati registrati in Bulgaria casi di vaiolo degli ovini;

(7) considerando che da due anni il paese è indenne dall'afta epizootica;

(8) considerando che è possibile autorizzare le importazioni di animali domestici delle specie ovina e caprina destinati alla macellazione immediata, senza che ciò comporti un rischio di diffusione di tali malattie;

(9) considerando che si ritiene necessario mantenere la restrizione sull'importazione di animali vivi delle specie ovina e caprina per il corridoio di venti chilometri lungo il confine con la Turchia;

(10) considerando che la decisione 97/232/CE dev'essere modificata di conseguenza;

(11) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano le importazioni dalla Bulgaria di animali domestici delle specie ovina e caprina destinati alla macellazione immediata.

Articolo 2

L'allegato della decisione 97/232/CE è modificato come segue:

nella parte 2, l'espressione «sospensione temporanea dell'autorizzazione dovuta alla situazione zoosanitaria» è sostituita da «esclusa la zona della larghezza di 20 km, nelle province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo e Kardjali, lungo il confine con la Turchia.

Gli animali indicati nel certificato di cui alla decisione 93/198/CEE devono essere sottoposti a:

— un periodo di 14 giorni di quarantena pre-esportazione in locali ufficialmente approvati dall'autorità centrale competente del paese di esportazione e che siano soggetti al controllo di un veterinario ufficiale e sorvegliati in modo tale da evitare contatti diretti o indiretti tra gli animali da esportare ed altri animali fissipedi;

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 43.

-
- un test sierologico relativo agli anticorpi dell'afta epizootica che abbia dato risultati negativi e che sia stato effettuato non prima degli otto giorni precedenti l'isolamento dell'animale.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini*[notificata con il numero C(1999) 2492]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/542/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

- (1) considerando che nel luglio 1999 è stata confermata la presenza di un focolaio di febbre catarrale degli ovini nella regione di Bourgas in Bulgaria;
- (2) considerando che tale situazione può comportare un grave pericolo per la salute degli animali all'interno della Comunità;
- (3) considerando che è pertanto necessario vietare l'importazione di animali delle specie bovina, ovina e caprina originari della Bulgaria;
- (4) considerando che devono essere adottati provvedimenti volti a garantire che nessun animale vivo delle specie bovina, ovina e caprina attraversi la parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo e Kardjali;

- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- a) Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina originari della Bulgaria.
- b) Gli Stati membri che ricevono animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina che siano stati trasportati attraverso il territorio della Bulgaria garantiscono che tali animali non abbiano attraversato la parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo e Kardjali.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1625/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1999 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 192 del 24 luglio 1999)

A pagina 41, articolo 1, paragrafo 2, quarta riga:

anziché: «... dal 1° luglio al 30 settembre 1999...»,

leggi: «... dal 1° luglio al 31 dicembre 1999...».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1630/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 194 del 27 luglio 1999)

A pagina 5, punto 12 dell'allegato:

anziché: «12. Stadio di consegna previsto: reso porto di sbarco — fob stivato e livellato»

leggi: «12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato».
